

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4244 del 31/07/2024
Oggetto	Ditta MARAZZI GROUP S.r.l., Via Ferrari Carazzoli n. 120, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4431 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA FERRARI CARAZZOLI, n. 120 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. n. 33 / 00611410374)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell’aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la successiva D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 79 del 30/05/2014** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ferrari Carazzoli n. 120 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la Determinazione n. 112 del 23/07/2015, la Determinazione n. 720 del 21/03/2016, la Determinazione n. 4932 del 07/12/2016, la Determinazione n. 620 del 05/02/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 4256 del 22/08/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2021, la Determinazione n. 4072 del 13/08/2021 e la Determinazione n. 1033 del 06/03/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 04/06/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.102767 del 04/06/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. **allungamento dell’essiccatoio n° 4** dell’area Pavimento, con l’inserimento di un modulo aggiuntivo, per ottimizzare la produzione, in particolare quella di piastrelle di grande formato. L’intervento comporta l’attivazione del **nuovo** punto di emissione in atmosfera **E38** “*seconda emissione essiccatoio n° 4*”, che si aggiunge all’emissione esistente E33 e ha le medesime caratteristiche (portata massima di **7.000 Nm³/h**, funzionamento per **24 h/gg** e altezza del camino da terra di 15 m);
- II. **messa fuori servizio e smantellamento** dell’emissione in atmosfera **E7** in quanto, stante l’attuale assetto produttivo, non risulta necessaria la pulizia delle piastrelle con aspirazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera;
- III. **sostituzione** di una linea di squadratura ad umido con una **linea di squadratura a secco** (linea n°8), con conseguente necessità di attivare un nuovo impianto di aspirazione per la captazione delle polveri generate da tale lavorazione. A questo riguardo, il gestore propone di **sostituire** l’emissione in atmosfera esistente **E12** con la **nuova** emissione **E13** “*squadratura a secco (2 linee) + spazzolatura piastrelle linee di scelta*”, caratterizzata da una maggiore portata massima (**75.000 Nm³/h** invece di 45.000 Nm³/h) e avente funzionamento di **24 h/gg** e altezza del colmo del camino da terra di 12 m.
Il nuovo impianto di abbattimento sarà dotato di cabina di insonorizzazione del gruppo di aspirazione; inoltre, sul camino sarà installato un silenziatore; il nuovo filtro sarà collocato in posizione adiacente a quella dell’attuale filtro a servizio di E12, che sarà messo fuori servizio e scollegato, ma non smantellato (nell’ottica di una possibile futura riconversione di altre linee di squadratura da umido a secco);
- IV. **sdoppiamento del flusso di emissione proveniente dai tre forni** di cottura dell’area Pavimento, allo scopo di migliorare l’efficienza di abbattimento. In particolare:
 - i fumi del forno n° 2 saranno inviati alla nuova emissione in atmosfera **F3** “*n.1 forno area Pavimento*”, avente portata massima di **25.000 Nm³/h**, funzionamento per 24 h/gg e altezza del colmo del camino da terra di 15 m;
 - i fumi dei forni n° 1 e 3 continueranno ad essere convogliati all’emissione esistente **F2** “*n.2 forni area Pavimento*”, che sarà riadattata a ricevere un minor flusso di emissione, riducendo la portata massima da 70.000 a **45.000 Nm³/h**.

L'impianto di abbattimento a servizio di F3 sarà dotato di cabina di insonizzazione del gruppo di aspirazione, nonché di silenziatore sul camino; sarà installato nella posizione attualmente occupata dal filtro di E7, oggetto di smantellamento come indicato al precedente punto II.

Dal momento che la portata complessiva di F2 e F3 risulta identica a quella attualmente autorizzata per F2, non si determinano incrementi dei carichi emissivi degli inquinanti, per cui il gestore conferma i limiti di concentrazione massima già previsti in AIA;

V. **modifica dei quantitativi di rifiuti ritirati da terzi recuperati internamente** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, aggiornando i quantitativi massimi ammessi per i singoli codici EER senza variare il quantitativo massimo complessivo. In particolare, il gestore prevede di:

- confermare i quantitativi massimi annuali ad oggi previsti in AIA per i rifiuti codice EER 08.02.02 (35.000 t), 08.02.03 (70.000 t) e 10.12.99 (25.000 t);
- **ridurre** il quantitativo massimo per il codice EER 10.12.01 da 20.000 a **18.000 t** (-2.000 t);
- **aumentare** il quantitativo massimo per il codice EER 10.12.03 da 2.000 a **4.000 t** (+2.000 t).

La modifica è dovuta a variazioni dei quantitativi di scarti conferiti all'installazione in oggetto da parte di altri stabilimenti del Gruppo o da clienti a cui viene ceduto impasto atomizzato.

L'Azienda sottolinea comunque che nulla varia nei quantitativi complessivi e nelle modalità di messa in riserva delle diverse tipologie di rifiuti.

In merito alle modifiche comunicate, il gestore dichiara che:

- ◆ a seguito dell'incremento di portata di E13 rispetto ad E12 (+30.000 Nm³/h), in parte compensato dalla dismissione di E7 (-28.000 Nm³), si registra un incremento di lieve entità dei volumi emessi in atmosfera (+**2.000 Nm³/h**) e quindi un incremento dei carichi inquinanti di "materiale particolato da emissioni fredde" (+**0,8088 kg/gg**). A tale proposito, il gestore propone di:
 - utilizzare le 0,02289 Quote patrimonio accantonate presso l'installazione in oggetto;
 - **ridurre** il limite di concentrazione massima di "materiale particolato" per le emissioni di effluenti gassosi contenenti polveri di argilla (E1, E3, E4, E8, E9, E10, E13, E14, E16, E19, E24, E25 ed E26) da 16,85 mg/Nm³ a **16,7 mg/Nm³**.

Questi interventi permettono di compensare completamente l'incremento di carico inquinante e di accantonare **1,083 Quote patrimonio**;

- ◆ non sono previste variazioni dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino;
- ◆ le modifiche in progetto non implicano variazioni significative relativamente agli impatti ambientali connessi al processo produttivo (emissioni in atmosfera, emissione di rumore, consumi energetici, ecc);

dato atto che il 29/04/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 140208 del 31/07/2024, nel quale:

- l'altezza minima del colmo del camino dell'emissione F2 nell'AIA vigente (indicato anche nelle precedenti autorizzazioni), pari a **20 m** venne proposto dall'Azienda stessa a seguire dal 1990, per ricadute di odori riscontrate in Via Ferrari Carazzoli e in Via Flumendosa. Si ritiene pertanto di confermare l'indicazione di tale altezza minima, benché nella scheda filtro aggiornata per F2 trasmessa nell'ambito della comunicazione di modifica in oggetto sia indicata un'altezza di 14 m;
- si segnala che, nel caso in cui l'Azienda intenda sostituire lo strumento di registrazione analogico di differenza di pressione (atto a verificare il funzionamento del filtro di depurazione dei forni di cottura) con registratori di tipo digitale, è necessario che vengano mantenute inalterate le seguenti caratteristiche di funzionamento:
 - registrazione della differenza di pressione monte/valle del filtro visualizzato con una sola traccia,

- indicazione del fondo scala di riferimento (il valore massimo deve essere fisso e non “dinamico”) e scansione temporale,
- mantenere la possibilità di effettuare delle annotazioni dal pannello dello stesso strumento posto sul quadro di comando del filtro,
- garantire l'estrazione in formato grafico,
- avere una scansione temporale di almeno un'ora (max 2 ore) per verificare il rispetto delle prescrizioni richieste in autorizzazione,
- garantire l'inalterabilità del dato, come prescritto per questa tipologia di strumenti.

Medesime caratteristiche si richiedono per la nuova emissione F3, nel caso in cui si installi uno strumento digitale;

- si propone di inserire nella sezione E “Raccomandazioni” dell'Allegato I le seguenti indicazioni operative, finalizzate al contenimento delle problematiche di emissioni odorigene:
 - verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
 - mantenere in stoccaggio prima della cottura, il materiale con maggiori potenzialità emmissive di odore, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
 - adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
 - valutare la sperimentazione di tecnologie che consentono la mitigazione delle emissioni odorigene;
 - privilegiare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri, in modo tale da minimizzare la quantità di inchiostro da applicare;
 - verificare i possibili interventi di resettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
 - per la realizzazione dei prodotti con maggiore potenzialità emissiva (es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), la valutare la possibilità, ove possibile, di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi idrici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell'allungamento dell'essiccatoio n° 4 dell'area Pavimento e della sostituzione di una linea di squadratura ad umido con una linea a secco, variazioni che non modificano nella sostanza l'assetto impiantistico e il ciclo produttivo aziendale.

Nel nuovo assetto risulteranno quindi presenti:

- n. 6 essiccatoi nell'area Pavimento e n. 4 essiccatoi nell'area Pezzi Speciali (invariato),
- n. 7 linee di squadratura, delle quali n. 2 a secco e n. 5 ad umido;

ritenendo che le modifiche proposte non comporteranno variazioni significative dei consumi di energia elettrica e gas metano, in quanto marginali rispetto al fabbisogno energetico complessivo dello stabilimento;

preso atto della dismissione dell'emissione in atmosfera E7;

preso atto dell'intenzione del gestore di sostituire l'emissione in atmosfera E12 con la nuova **E13**, a servizio sia degli impianti già collegati ad E12 (n. 1 linea di squadratura a secco e spazzolatura piastrelle linee di scelta), sia della nuova linea di squadratura a secco, con conseguente necessità di potenziamento dell'aspirazione. In merito alla nuova E13:

- si rileva che la velocità di filtrazione associata al filtro a tessuto che il gestore intende installare risulta molto bassa rispetto al range previsto dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, tuttavia è accettabile in deroga, in quanto dovrebbe preservare il tessuto filtrante dall'azione abrasiva delle polveri captate;
- si prende atto dei parametri di funzionamento proposti dal gestore;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché di **analisi di autocontrollo periodico** a carico del gestore;

valutata positivamente la proposta del gestore di compensare completamente l'incremento di carico inquinante autorizzato per "*materiale particellare da emissioni fredde*" risultante dalle modifiche in progetto (+0,8088 kg/gg) in parte utilizzando le Quote patrimonio accantonate presso l'installazione (0,02289 Quote) e per il resto riducendo in via volontaria il limite di concentrazione massima fissato per le emissioni in atmosfera E1, E3, E4, E8, E9, E10, E13, E14, E16, E19, E24, E25 ed E26.

In merito al nuovo limite, sentito il Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae, considerata la metodica analitica da utilizzare per la verifica della concentrazione di "materiale particellare" e la relativa incertezza, si ritiene più congruo fissare un valore di **16,5 mg/Nm³**, arrotondando allo 0,5 quanto proposto dall'Azienda.

Applicando tale limite, complessivamente si ottiene una **riduzione** del carico inquinante autorizzato di **3,63429 kg/gg**, che si provvede a riconoscere come Quote patrimonio accantonate presso l'installazione in oggetto ai sensi dell'Accordo Territoriale volontario citato in premessa, con validità illimitata.

ritenendo opportuno prescrivere l'invio di **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato sulle emissioni in atmosfera **E1, E3, E4, E8, E9, E10, E14, E16, E19, E24, E25 ed E26** a seguito della messa a regime di E13, allo scopo di verificare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima di "materiale particellare";

preso atto dell'allungamento dell'essiccatoio n° 4 dell'area Pavimento e della conseguente necessità di attivare la nuova emissione **E38**. A tale proposito:

- si dà atto che, in base a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e analogamente a quanto già previsto per le emissioni esistenti dello stesso tipo, non è necessario alcun impianto di depurazione, né prescrivere limiti di concentrazione massima di inquinanti e autocontrolli periodici a carico del gestore;
- si ritiene comunque opportuno prescrivere al gestore di **comunicare preventivamente la data di messa in esercizio** di E38, nonché di eseguire un'**analisi di messa a regime** per la verifica del dato di portata massima;
- si dà atto che l'attivazione di E38 non comporta alcuna variazione dei carichi inquinanti autorizzati, né del numero di Quote patrimonio accantonate presso l'installazione in oggetto ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

preso atto dell'intenzione dell'Azienda di sdoppiare il flusso di emissione dei fumi di cottura attivando la nuova emissione **F3**, che si affianca all'emissione F2 esistente. A tale proposito:

- per quanto riguarda F2:
 - si prende atto del fatto che i parametri di funzionamento restano invariati, fatta eccezione per la portata massima che si riduce da 70.000 a **45.000 Nm³/h**;
 - si rileva che l'impianto di abbattimento proposto in riferimento al nuovo assetto presenta una velocità di filtrazione molto bassa rispetto al range previsto dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, tuttavia è accettabile in deroga, in quanto dovrebbe permettere un sufficiente scambio degli aeriformi da trattare con l'iniezione del reagente;

- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** a seguito dell'attivazione del nuovo assetto;
- per quanto riguarda F3:
 - si rileva che l'impianto di abbattimento presenta una velocità di filtrazione molto bassa rispetto al range previsto dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, tuttavia è accettabile in deroga, in quanto dovrebbe permettere un sufficiente scambio degli aeriformi da trattare con l'iniezione del reagente;
 - si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché prevedere per F3 i medesimi **autocontrolli periodici** a carico del gestore già disposti per F2;
- si dà atto che la somma delle portate massime previste per F2 e F3 è identica alla portata massima ad oggi autorizzata per F2, per cui l'intervento di sdoppiamento del flusso dei fumi di cottura non determina alcuna variazione dei carichi inquinanti autorizzati. Si ritiene pertanto condivisibile la proposta di confermare i limiti di concentrazione degli inquinanti già prescritti per F2, nonché di applicare i medesimi valori limite alla nuova F3;

preso atto della richiesta del gestore di modificare i quantitativi di rifiuti codice EER 10.12.01 e 10.12.03 recuperabili mediante l'operazione R5 (con messa in riserva R13) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta. A tale proposito si osserva che:

- ~ non cambiano le tipologie di rifiuti ritirati da terzi, né l'attività di recupero svolta;
- ~ la modifica proposta lascia del tutto invariato il quantitativo complessivo di rifiuti recuperabili annualmente (152.000 t/anno);
- ~ non cambiano le modalità di messa in riserva dei rifiuti né i relativi quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo.

Alla luce di tutto ciò, non si rilevano motivi ostativi alla modifica proposta.

Si ritiene comunque necessario prescrivere al gestore di **aggiornare entro 90 giorni la garanzia finanziaria** già prestata a favore di Arpae – Direzione Generale, in modo tale che faccia referimento anche al presente atto;

per quanto riguarda le potenziali ripercussioni degli interventi in progetto sull'impatto acustico complessivo dell'installazione:

- si valuta positivamente il fatto che i nuovi impianti di abbattimento e le nuove emissioni saranno dotate di dispositivi di mitigazione acustica;
- si osserva che gli interventi relativi a E7, E12, E13 ed E38 comportano un incremento di limitata entità della portata emissiva complessiva;
- si rileva che gli interventi relativi a F2 e F3 lasciano invariata la portata emissiva complessiva.

Pertanto, si ritiene che gli interventi in progetto non avranno ripercussioni significative sull'impatto acustico dell'installazione e non si reputa necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n.373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 04/06/2024 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e ss.mm.** alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ferrari Carazzoli n. 120 in comune di Fiorano Modenese (Mo), come di seguito indicato:

- a) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativa alla fase di *Squadratura* è **sostituita dalla seguente:**

Squadratura

Nel sito sono presenti n. 7 linee di squadratura (n. 6 delle quali ad umido e n. 1 a secco) e n. 6 macchine di taglio a disco, a monte delle linee di scelta; a seguito delle modifiche comunicate a giugno 2024, una linea di squadratura ad umido sarà sostituita con una nuova linea a secco, per cui nel nuovo assetto saranno presenti n. 5 linee di squadratura ad umido e n. 2 linee a secco.

- b) il punto 8 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

8. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera **E1, E3, E4, E8, E9, E10, E14, E16, E19, E24, E25 ed E26 a seguito della messa a regime di E13**, per confermare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima di "*materiale particellare*". Tali certificati dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni dalla data del relativo campionamento.**

c) i punti 1, 2 e 4 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – preparazione impasto atomizzato + colorazione barbotina	PUNTO DI EMISSIONE E3 – silos e movimentazione atomizzato + scelta area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E4 – area di carico impasto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E5 – aspirazione smalteria area Pavimento (n.8 linee) e laboratorio
Messa a regime	a regime §	a regime §	a regime §	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	78.000	70.000	30.000	100.000
Altezza minima (m)	9	15	10	14
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	16,5	16,5	16,5	4,8
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E7 – pulizia piastrelle ingresso forni	PUNTO DI EMISSIONE E8 – stoccaggio impasto, alimentazione presse (n.2 presse) e colorazione a secco (n.2 coloratori)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – alimentazione presse (n.4 presse) e colorazione a secco (n.4 coloratori)	PUNTO DI EMISSIONE E10 – movimentazione impasto atomizzato
Messa a regime	<u>DA DISMETTERE</u> §	a regime §	a regime §	a regime §
Portata massima (Nm ³ /h)	28.000	95.000	70.000	25.000
Altezza minima (m)	9	15	15	11
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	16,7	16,5	16,5	16,5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

§ emissione oggetto di dismissione come da comunicazione di modifica non sostanziale del 30/05/2024.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E12 – squadatura a secco (1 linea) + spazzolatura piastrelle linee di scelta	PUNTO DI EMISSIONE E13 – squadatura a secco (2 linee) + spazzolatura piastrelle linee di scelta	PUNTO DI EMISSIONE E14 – pulizia pneumatica area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E15 – preparazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE E16 – spazzolatura e lucidatura piastrelle linea lappatura
Messa a regime	<u>DA DISMETTERE</u> §	#	a regime §	a regime	a regime §
Portata massima (Nm ³ /h)	45.000	75.000	3.600	10.000	16.000
Altezza minima (m)	12	12	5,5	12	9
Durata (h/g)	24	24	24	15	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	16,7	16,5	16,5	10	16,5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

§ emissione oggetto di dismissione come da comunicazione di modifica non sostanziale del 30/05/2024.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E19 – pulizia scelta (n.8 linee) + ingresso squadratura (n.6 linee)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – ATM 35	PUNTO DI EMISSIONE E21 – ATM 65	PUNTO DI EMISSIONE E22 – ATM 140 + cogenerazione
Messa a regime	a regime §	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	10.000	40.000	50.000	100.000
Altezza minima (m)	8,6	15	21	28
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	16,5	16	16	16
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	350	350	80
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	35 **	35 **	35
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	---	---	60
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	trimestrale (portata, polveri, NO _x , SO _x , CO)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.8.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E22/A – by-pass turbogas	PUNTO DI EMISSIONE E24 – pulizia pneumatica reparto atomizzatori	PUNTO DI EMISSIONE E25 – pulizia pneumatica e rettifica rulli area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E26 – presse (n. 6 presse) e stoccaggio atomizzato area Pezzi Speciali
Messa a regime	a regime	a regime §	a regime §	a regime §
Portata massima (Nm ³ /h)	56.800	1.550	1.350	50.000
Altezza minima (m)	20	9	15	15
Durata (h/g)	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	16,5	16,5	16,5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	50 ***	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	15 ** ***	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	100 ***	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.8.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E27 – smalteria area Pezzi Speciali (n.7 linee *) e deposito smalti	PUNTO DI EMISSIONE E30 – saldatura officina	PUNTO DI EMISSIONE E31 – essiccatoio n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E32 – essiccatoio n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E33 – prima emissione essiccatoio n°4 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	75.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	15	5	12	13	15
Durata (h/g)	24	2	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4,8	10	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E27 – smalteria area Pezzi Speciali (n.7 linee *) e deposito smalti	PUNTO DI EMISSIONE E30 – saldatura officina	PUNTO DI EMISSIONE E31 – essiccatoio n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E32 – essiccatoio n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E33 – prima emissione essiccatoio n°4 area Pavimento
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	5	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	10	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	---	---	---	---

* di cui al massimo n. 3 funzionanti contemporaneamente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E34 – prima emissione essiccatoio n°5 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E35 – primo raffreddamento forno n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E36 – primo raffreddamento forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E37 – primo raffreddamento forno n°3 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	7.500	26.000 *	26.000 *	18.000 * **
Altezza minima (m)	10	13,5	13,5	13,5
Durata (h/g)	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E31, E32, E34, E45, E46, E80 ed E81, per consentire il recupero di calore.

** durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione può essere deviata allo scambiatore di calore collegato ad E82, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E38 – seconda emissione essiccatoio n°4 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E39 – essiccatoio n°1 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E40 – essiccatoio n°2 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E41 – essiccatoio n°3 area Pezzi Speciali
Messa a regime	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	7.000	4.000	2.000	2.000
Altezza minima (m)	15	13	11,5	11,5
Durata (h/g)	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno bicanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E43 – raffreddamento forno monocanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E44 – forno termoretrazione area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E45 – essiccatoio n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E46 – prima emissione essiccatoio n°6 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	28.000 *	20.000 *	1.000	7.500	7.500
Altezza minima (m)	13	13	12	10	13,5
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* quando sono attivi gli atomizzatori dell'area Pezzi Speciali l'aria di raffreddamento normalmente espulsa mediante questo punto di emissione viene convogliata in parte o totalmente all'alimentazione degli atomizzatori, pertanto la portata di questo punto di emissione può ridursi fino ad azzerarsi. Inoltre, durante i mesi invernali una parte dell'aria di raffreddamento può essere deviata agli scambiatori di calore collegati alle emissioni E78 ed E79 per il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E48 – essiccatoio n° 4 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E60 – by-pass emergenza forno n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E61 – by-pass emergenza forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E62 – by-pass emergenza forno n°3 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	6.500	25.000	25.000	20.000
Altezza minima (m)	11,5	12	12	12
Durata (h/g)	24	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E64 – by-pass emergenza forno bicanale Pezzi Speciali (canale alto)	PUNTO DI EMISSIONE E65 – by-pass emergenza forno bicanale Pezzi Speciali (canale basso)	PUNTO DI EMISSIONE E66 – by-pass emergenza forno monocanale Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E67 – forno di termoretrazione area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	11.000	11.000	13.000	1.000
Altezza minima (m)	13	13	13	13,5
Durata (h/g)	emergenza	emergenza	emergenza	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E68 – scambiatore di calore filtro fumi F5 area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E69 – secondo raffreddamento forno n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E70 –raffreddamento indiretto forno n°1 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E71 – secondo raffreddamento forno n°2 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	18.000	37.000	14.000 *	37.000 *
Altezza minima (m)	9	13,5	13,5	13,5
Durata (h/g)	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E77, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E72 –raffreddamento indiretto forno n°2 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E73 – secondo raffreddamento forno n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E74 – raffreddamento indiretto forno n°3 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E77 – scambiatore di calore raffreddamenti forni area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	14.000 *	35.000 **	11.000 **	65.000
Altezza minima (m)	13,5	13,5	13,5	12
Durata (h/g)	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E77, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

** durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E82, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E78 – primo scambiatore di calore raffreddamento forni Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E79 – secondo scambiatore di calore raffreddamento forni Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE E80 – seconda emissione essiccatoio n° 5 area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E81 – seconda emissione essiccatoio n° 6 area Pavimento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	15.000	15.000	7.500	7.500
Altezza minima (m)	11	11	5	5
Durata (h/g)	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E82 – scambiatore di calore raffreddamenti forni area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E83 – scambiatore di calore forni area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE E84 – sfiato silos calce filtro F2	PUNTO DI EMISSIONE E85 – sfiato silos calce filtro F5	PUNTO DI EMISSIONE E86 – sfiato silos calce filtro F6
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	64.000	45.000	1.000	1.000	1.000
Altezza minima (m)	12	8	10	8	8
Durata (h/g)	24	24	saltuaria	saltuaria	saltuaria
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F2		PUNTO DI EMISSIONE F3 – n.1 forno area Pavimento	PUNTO DI EMISSIONE F5 – forno monocanale area Pezzi Speciali	PUNTO DI EMISSIONE F6 – forno bicanale area Pezzi Speciali
	n.3 forni area Pavimento	n.2 forni area Pavimento			
Messa a regime	a regime	#	#	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	70.000	45.000	25.000	13.000	22.000
Altezza minima (m)	20		15	20	20
Durata (h/g)	24		24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	3,3		3,3	3,3	3,3
Piombo (mg/Nm ³)	0,3		0,3	0,33	0,33
Fluoro (mg/Nm ³)	3,3		3,3	3,3	3,3
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50		50	50	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	20		20	20	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200		200	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 *		500 *	500 *	500 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	<i>trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>		<i>trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>	<i>trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>	<i>trimestrale (polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	04/06/2024	302,8780	04/06/2024	3,63429	Accantonamento a seguito di miglioramenti impiantistici (art. 5, lett. a Accordo territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		8,3160	---	0,37128	Trasformazione volontaria di quote in uso in quote patrimonio (art. 5, lett. a Protocollo Ceramico del 2009)	illimitata
Ossidi di Azoto		1.452,080	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
<i>Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	<ul style="list-style-type: none"> ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
<i>Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013 (*)
<i>Aldeidi</i>	<ul style="list-style-type: none"> CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA - TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*) uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
<i>Monossido di Carbonio (CO)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
<i>Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)</i>	UNI EN 13725:2004
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- relativamente all'emissione **E13** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente alle emissioni **F2** e **F3** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente all'emissione **E38** su un unico prelievo eseguito in corrispondenza della data di messa a regime dell'impianto.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

d) il punto 6 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

6. Il gestore è **autorizzato al recupero** (operazione **R5** con messa in riserva **R13**) di **rifiuti non pericolosi** per le seguenti quantità istantanee ed annue:

Codice EER	Descrizione tipologia	Operazione autorizzata	Quantità max stoccabile (R13) istantaneamente		Quantità max ammessa al recupero R5 (t/anno)	Modalità di stoccaggio	Destinazione finale
			m ³	t			
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R5	80	64	18.000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
10.12.03	Polveri e particolato	R13 - R5	40	32	4.000	aree dedicate, con pavimento in cemento, nel capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
10.12.99 §	Rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R5	560	448	25.000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
08.02.02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13 - R5	382	420	35.000	vasche con volume complessivo di 452 m ³ , una interrata, una fuori terra, in cemento armato	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
08.02.03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13 - R5	90	92	70.000	vasca da 100 m ³ interrata in cemento armato	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato

§ è consentito l'utilizzo del codice generico “99” solamente se accompagnato dalla specifica dicitura “coccio crudo”.

- e) il gestore è tenuto ad **aggiornare entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento** la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae – Direzione Generale, (secondo gli importi e le modalità riportate ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della sezione D2.8 dell’Allegato I all’AIA), in modo tale che la citata garanzia faccia riferimento anche al presente atto.
- f) alla sezione E “Raccomandazioni” dell’Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti:**
16. Nel caso in cui l’Azienda intendesse sostituire gli strumenti analogici per la verifica del funzionamento dei filtri di depurazione (in particolare a servizio dei forni di cottura) con strumenti digitali, si richiede che vengano garantite le stesse caratteristiche di funzionamento degli strumenti analogici a supporto cartaceo:
- registrazione della differenza di pressione monte/valle del filtro visualizzato con una sola traccia,
 - indicazione del fondo scala di riferimento (il valore massimo deve essere fisso e non “dinamico”) e scansione temporale,
 - possibilità di effettuare annotazioni dal pannello dello stesso strumento posto sul quadro di comando del filtro.
- Inoltre, deve essere garantita l’estrazione in formato grafico e la scansione temporale deve essere di almeno 1 ora (max 2 ore) per verificare il rispetto delle prescrizioni richieste in autorizzazione. Infine, deve essere garantita l’inalterabilità del dato.
17. Al fine di una migliore gestione delle problematiche relative alle emissioni odorigene, si raccomanda al gestore di:
- a. verificare, anche attraverso analisi di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
 - b. mantenere in stoccaggio il materiale per almeno 24 ore prima della cottura, ove compatibile con l’assetto impiantistico del sito;
 - c. adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
 - d. valutare la sperimentazione di tecnologie che consentano la mitigazione delle emissioni odorigene;
 - e. per minimizzare la quantità di inchiostro da applicare, valutare l’utilizzo di una base di smalto scuro come fondo nei prodotti più scuri;
 - f. verificare i possibili interventi di resettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
 - g. per la realizzazione dei prodotti con maggior carico di sostanza organica (ad es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;
 - h. valutare preventivamente eventuali sistemi di contenimento delle emissioni odorigene a valle degli attuali depuratori a servizio dei forni di cottura, nell’eventualità di una futura evoluzione della tecnologia produttiva.
- g) nel caso in cui l’Azienda intendesse dotare la nuova emissione **F3** di uno strumento di tipo digitale per la registrazione del funzionamento del filtro, è necessario che tale strumento sia conforme alle indicazioni di cui al precedente punto 16 della sezione E.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 79 del 30/05/2014 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.